

**COMUNE DI AULLA**  
Provincia di MASSA CARRARA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 18 del 7 agosto 2025

***PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO  
DELLE RISORSE DECENTRATE 2025 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE***

La sottoscritta Susanna Ferulli, nominata revisore unico del Comune di Aulla con delibera dell'Organo consiliare n. 50 del 30/12/2023;  
ricevuta la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 21/7/2025 avente ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027 (P.I.A.O.) APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 13.03.2025 – SEZIONE FABBRISOGNO DEL PERSONALE. MODIFICA.

Visto *l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a), il quale prevede che “alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate»;*

Preso atto che la giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore:

- *“La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione”* (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016; Sez. Liguria, n. 20/2021);

- il punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile *«eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione»* (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

Ricordato il combinato disposto dell'art. 40, comma 3-sexies e dell'art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano:

- Art 40, comma 3-sexies – «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1»;
- Art. 40-bis, comma 1 – «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Dirigente del Servizio Risorse Umane;
- Vista la determinazione del Segretario generale in funzione Dirigente del Settore 3 cui afferisce il Servizio Personale e avente ad oggetto la costituzione del fondo delle risorse decentrate 2025 per il personale non dirigente;

Dato atto che

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 212.270,75;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € 8.307,95;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 2.717,55. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 6.739,20. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per € 6.084,00. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 2.659,80. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono

assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 33.962,00. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Tenuto conto che:

- il Comune di Aulla ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" di competenza e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si è impegnato a modificare la costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 272.741,25 , di cui € 220.578,70 soggette ai vincoli;
  - sono state inserite le voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto sono state stanziate, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA , calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 508,66;
  - sono state integrate le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € 2.000,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 20.000,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997 stipulati nel periodo successivo all'entrata in vigore dei limiti per il salario accessorio (2016), per € 1.000,00, rispettivamente per celebrazione matrimoni come da regolamento comunale;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per € 20.000,00;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 3.780,77 ;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2025 risulta pari ad € 47.289,43, di cui € 508,66 soggette ai vincoli;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010, nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2025, pari a € 30.005,00;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Dato atto che l'importo del fondo complessivo 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € **320.030,68**, di cui € 191.082,36 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 194.265,75 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 194.265,75;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2025, che per le risorse soggetto al limite risulta pari a € 191.082,36;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- il fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;
- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 191.082,36 ;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 tolte le decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 che risultano nel periodo 2011-2014 pari a 30.005,00 è pari ad € 290.025,68;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato di EQ e di Dirigenti, Fondo risorse decentrate, Fondo straordinario e budget destinato al Segretario comunale) per l'anno 2025 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>

Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>194.265,75</b>	<b>191.082,36</b>
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente	<b>0,00</b>	<b>27.148,71</b>
Fondo Straordinario	<b>38.181,00</b>	<b>18.000,00</b>
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	<b>123.056,00</b>	<b>78.753,65 €</b>
Trattamento accessorio SEGRETARIO GENERALE (massimo teorico)	<b>29.403,00</b>	<b>31.241,74</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>	<b>384.905,75</b>	<b>346.226,46</b>
<b>Quota integrazione EQ finanziate Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>		<b>90,31</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022</b>		<b>OK</b>

Preso atto che:

- la voce relativa alla “indennità di posizione e risultato EQ” indica il totale presunto del costo massimo della retribuzione di posizione e del risultato conseguibile nell’anno 2025 per gli incarichi di EQ previsti nel PIAO 2025 (n. 3);
- la voce relativa al “trattamento accessorio del Segretario Comunale” riporta gli importi del salario accessorio massimo teorico a carico del Comune di Aulla in virtù della Convenzione in essere (70%), comprensivo anche della quota di risultato da calcolare ex post sulle componenti del salario in godimento che non possono essere determinate a priori (risultato anno precedente e diritti di rogitto per atti rogati nel corso dell’anno negli Enti convenzionati privi di Dirigenza), stimate presuntivamente e prudenzialmente nel valore massimo;

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>
Fondo stabile soggetto al limite	212.270,75	220.578,70
Fondo variabile soggetta al limite	12.000,00	508,66
Risorse fondo prima delle decurtazioni	224.270,75	220.578,70
Decurtazioni 2011/2014	30.005,00	30.005,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL’ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>194.265,75</b>	<b>191.082,36</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>191.082,36</b>

Risorse stabili NON sottoposte al limite		52.162,55
Risorse variabili NON sottoposte al limite		46.780,77
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>290.025,68</b>

Visto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 113.209,64 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto revisore unico dei conti

ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2025 E CERTIFICA  
L'IDONEA COSTITUZIONE.**

Ricorda di trasmettere al sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, una volta definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, al fine di poter esprimere il prescritto parere.

**L'Organo di revisione**

***Rag. Susanna Ferulli***